



COMUNE DI FIORANO AL SERIO

Provincia di Bergamo
Ufficio Pubblica Istruzione

Tel. 035-711479 fax 035-720340

demografici@comune.fioranoalserio.bg.it

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 26/11/2010

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERI DI ACCESSO

ART. 3 - UTENTI DEL SERVIZIO

ART. 4 - MODALITÀ ISCRIZIONE

ART. 5 - ACCOMPAGNATORI

ART. 6 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

ART. 7 - SANZIONI

ART. 8 - RESPONSABILITÀ

ART. 9 - PAGAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 10 - VERIFICHE FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO – RECLAMI

ART. 11 – RINVIO

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria di primo grado, residenti nel Comune di Fiorano al Serio.

2. L'azione del Comune di Fiorano al Serio nell'erogazione del servizio di trasporto scolastico è volta a garantire in primis la sicurezza e la qualità del servizio stesso.

3. Il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico a domanda individuale finalizzato a rendere effettivo il diritto allo studio e non può considerarsi un servizio personalizzato rivolto a fronteggiare tutte le situazioni particolari degli utenti.

4. Esso viene garantito ed organizzato solo per le aree di pertinenza dei vari istituti scolastici. Le famiglie degli utenti che frequentano una scuola diversa da quella di pertinenza, in relazione al luogo di residenza, dovranno provvedere a loro cura e spese al trasporto.

5. Il servizio di trasporto è previsto anche per gli studenti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del Comune, che non necessitano di un particolare accompagnamento.

ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERI DI ACCESSO

1. Il servizio di trasporto scolastico è svolto dal comune mediante concessione in appalto e si conforma al calendario scolastico che deve essere comunicato dai singoli Dirigenti Scolastici all'Amministrazione Comunale, prima dell'elaborazione del piano dei trasporti.

2. L'organizzazione del servizio, si basa sul piano del trasporto scolastico, contenente l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi, che il competente ufficio comunale inserisce nel piano di diritto allo studio ogni anno scolastico, in collaborazione con le scuole e con la ditta appaltatrice.

3. Nell'elaborazione del piano viene perseguita la razionalizzazione dei percorsi al fine di contenere i costi del servizio, salvaguardando in ogni caso la sicurezza degli utenti e l'adeguata copertura del territorio. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eliminare o istituire nuovi itinerari, eliminare fermate e istituire punti di raccolta, in base alle specifiche esigenze e nei limiti delle effettive disponibilità di bilancio.

4. I percorsi potranno subire delle modifiche temporanee in caso di lavori e/o impedimenti sulla rete stradale.

5. Alla ditta appaltatrice spetta il dovere di vigilare sugli alunni trasportati con la diligenza e l'attenzione dovuta, adottando tutte le necessarie cautele suggerite dall'ordinaria prudenza.

6. La ditta appaltatrice risponde direttamente e per intero dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. La stessa stipula, oltre alle assicurazioni obbligatorie stabilite dalla normativa vigente per l'espletamento del servizio, anche assicurazione per responsabilità civile, i cui massimali sono adeguati al rischio inerente il servizio svolto.

7. L'accesso al servizio di trasporto scolastico da parte di persone diverse dagli alunni e dall'eventuale personale addetto alla custodia degli stessi, deve essere autorizzato per iscritto dal competente ufficio comunale.

8. La scelta di attivare nuove corse o sopprimere le corse del servizio di trasporto scolastico, basato sul piano di cui al comma 2 del presente articolo, deriva:

a) dalle disponibilità di bilancio;

b) dalla presenza di un congruo numero di richiedenti dopo aver valutato la collocazione sul territorio della relativa abitazione di residenza;

c) dalla distanza dalla sede scolastica stabilita.

9. Non saranno fatti salire sul mezzo gli alunni che si presentino in luoghi diversi dalle fermate.

ART. 3 - UTENTI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto:

- a) agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria paritaria "Ist.S.Angela Merici" residenti nella località S.Fermo;
- b) agli alunni della scuola primaria statale "Pia Albini Crespi" residenti nel Comune di Fiorano al Serio.
- c) agli alunni della scuola secondaria di primo grado di Vertova residenti nel Comune di Fiorano al Serio.

ART. 4 - MODALITÀ ISCRIZIONE

1. L'ammissione al servizio deve essere richiesta dal genitore dell'alunno avente diritto, utilizzando l'apposito modulo, con le modalità e nei termini stabiliti annualmente dall'Ufficio Comunale Pubblica Istruzione. Le iscrizioni fuori termine potranno essere accolte, con il criterio della data di presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune e compatibilmente con la disponibilità accertata dei posti sul mezzo in relazione a ciascun percorso stabilito, solo se motivate e documentate e sempre che non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabiliti.

2. La domanda si intende accolta, salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente prima dell'inizio dell'anno scolastico.

3. L'iscrizione ha validità annuale. Eventuali disdette dovranno essere comunicate all'Ufficio Comunale Pubblica Istruzione in forma scritta.

4. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno e di un genitore, nonché di ulteriori adulti, eventualmente delegati dallo stesso al ritiro del bambino (per gli utenti della scuola dell'infanzia).

5. La presentazione della domanda di iscrizione comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

6. Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente con la disponibilità accertata dei posti sul mezzo, in relazione a ciascun percorso stabilito, e sempre che non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabiliti.

ART. 5 - ACCOMPAGNATORI

1. Il servizio di accompagnamento è garantito solo per i bambini delle scuole dell'infanzia (ex art. 2 D.M. 31.01.1997).

2. L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

- a) assiste i bambini nella fase di salita e discesa dall'autobus;
- b) cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
- c) sorveglia i bambini durante il percorso;

3. L'Amministrazione Comunale si riserva annualmente di valutare l'opportunità di estendere il servizio di accompagnamento anche agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

ART. 6 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Gli alunni devono attenersi alle modalità di erogazione del servizio così come comunicato all'inizio dell'anno scolastico, rispettando i punti di fermata e gli orari fissati.

2. Non sono consentiti da parte degli alunni comportamenti tali da compromettere la sicurezza e la regolarità del servizio di trasporto e l'incolumità degli altri alunni.

3. Durante il tragitto gli alunni devono comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti del conducente, dell'eventuale accompagnatore e dei compagni. Devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nei vani delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dall'autobus.

4. Gli alunni devono occupare correttamente il posto a sedere evitando di stare in piedi durante la marcia e le varie manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi per recarsi ordinatamente all'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali della cui custodia il conducente o l'accompagnatore non sono responsabili.

5. Gli alunni sono tenuti al rispetto ed osservanza dei seguenti obblighi:

a) attenersi scrupolosamente alle raccomandazioni dei conducenti e dell'eventuale accompagnatore in merito alle cautele da osservare per la sicurezza del viaggio;

b) non tenere mai comportamenti che possano compromettere la sicurezza del trasporto e creare pericoli per l'incolumità dei compagni;

c) non tenere mai comportamenti aggressivi o tali da creare disturbo;

d) non sporcare e non manomettere o danneggiare gli arredi dell'autobus;

e) rivolgersi al conducente, all'eventuale accompagnatore e ai compagni, con modi e linguaggio corretti e rispettosi;

f) restare seduti con il proprio zainetto sulle ginocchia e non occupare più di un posto;

g) occupare il posto loro assegnato, qualora ciò sia richiesto dal conducente.

ART. 7 - SANZIONI

1. Qualora gli utenti non osservino le norme comportamentali di cui al precedente Art. 6 comma 5, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:

a) richiamo verbale da parte dell'autista o dell'accompagnatore;

b) segnalazione formale alla famiglia del comportamento non corretto del figlio, da parte del competente ufficio comunale;

c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo;

d) interruzione definitiva dell'utilizzo del servizio, dopo tre segnalazioni scritte, senza alcun rimborso per il periodo eventualmente non usufruito.

2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale rifiutare la domanda di iscrizione eventualmente presentata da coloro ai quali sia stata applicata la sanzione di cui alla lettera d) del precedente comma 1.

ART. 8 - RESPONSABILITA'

1. I danni arrecati dagli utenti ai mezzi, dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti colpevoli. Gli stessi genitori sono responsabili dei danni arrecati a terzi e a se stessi.

ART. 9 - PAGAMENTO DEL SERVIZIO

1. Per il servizio di trasporto scolastico è posta a carico delle famiglie degli utenti, una quota mensile di contribuzione, che sarà rivalutata annualmente sulla base dell'indice di variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, riferiti all'anno precedente.

2. La quota, le modalità ed i termini di pagamento sono individuate dalla Giunta Comunale.

3. Nel caso di mancato pagamento, il Comune provvederà ad inoltrare apposito sollecito. Trascorsi inutilmente 30 giorni dal sollecito, il Comune avvierà la procedura di riscossione coattiva, salvo l'ipotesi di dimostrate disagiate condizioni economiche della famiglia interessata .

4. Nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso in cui non sia temporaneamente possibile assicurare il servizio e, nel caso di disdetta dal servizio, per i giorni mancanti alla fine del mese.

ART. 10 - VERIFICHE FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO – RECLAMI

1. L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità e di economicità, in base alle indicazioni del vigente regolamento e della normativa di riferimento.

2. Eventuali reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati in forma scritta al Comune che adotterà, nel caso, le eventuali misure correttive e procederà a fornire le opportune spiegazioni nel termine massimo di 60 giorni dalla presentazione.

ART. 11 - RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.